

Il Tribunale ha ritenuto che le note dell'ottobre e del dicembre 2003 inviate dalla Commissione all'Italia realizzassero una effettiva discussione preliminare sulle misure introdotte dal decreto legge 326/2003. Il Tribunale non ha considerato che tali note consistevano solo in richieste generiche e nell'affermazione negativa di «non poter escludere» che le misure contenessero aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.

Secondo motivo. Violazione del principio del contraddittorio.

Nella decisione di avvio dell'indagine formale la Commissione aveva ravvisato la selettività delle misure nella circostanza che le agevolazioni fiscali previste escludevano le società non stabilite in Italia. Nella decisione finale ha invece ritenuto che le misure erano selettive perché le agevolazioni fiscali giovavano in misura maggiore alle società stabilite in Italia, in quanto tassate sull'imponibile mondiale, rispetto alle società comunitarie, che in Italia sono tassate sul solo imponibile realizzato in tale Stato membro. La Commissione non ha mai avvertito il Governo italiano di questo cambiamento di impostazione e non lo ha messo in condizione di presentare osservazioni al riguardo. Il Tribunale ha errato nel ritenere legittimo l'operato della Commissione.

Terzo motivo. Violazione dell'art. 87 n. 1 CE

In ogni caso, non può essere considerata selettiva una agevolazione, come quella in discussione, a cui sono ammesse tutte le società, sia italiane che comunitarie, in possesso dei requisiti per quotarsi in un mercato regolamentato dell'Unione europea. Il maggiore beneficio per le società italiane dipende dal sistema fiscale, che prevede la tassazione in base al criterio della residenza; ma una semplice differenza di entità del beneficio tra soggetti parimenti inclusi nella misura di agevolazione non può determinarne il carattere selettivo. Il Tribunale ha errato nel considerare che la selettività possa consistere anche in tale differenza.

Quarto motivo. Violazione dell'art. 87 n. 1 CE. Difetto di motivazione

Il Tribunale ha errato nel considerare selettiva la misura in quanto non tutte le società vi sono ammesse. Vi sono infatti ammesse tutte le società che possiedono i requisiti per quotarsi in un mercato regolamentato. Inoltre, la scelta di quotarsi comporta rilevantissimi oneri strutturali, a cui sono estranee le società che non si quotano. La selezione dei soggetti ammessi avviene su queste basi oggettive, e l'agevolazione è coerente e connessa con la diversa situazione dei costi a livello strutturale in cui si trovano le due categorie di società. Ciò comporta che la misura è di applicazione generale e non selettiva. Il Tribunale, comunque, non ha adeguatamente motivato riguardo alle prove fornite dall'Italia a questo proposito.

Quinto motivo. Violazione dell'art. 87 n. 1 CE

Il Tribunale ha errato nel ritenere che le misure sono comunque selettive in considerazione della loro breve durata, che esclude le

società che decidano di quotarsi in un momento successivo. La durata temporanea dell'agevolazione si spiega infatti con gli equilibri di bilancio e con il carattere sperimentale delle misure, ma non incide sulla loro struttura, che è il solo criterio alla stregua del quale valutare se esse siano o meno selettive.

Sesto motivo. Violazione dell'art. 87 n. 3 lett. c) CE. Difetto di motivazione

Le misure, anche se considerate aiuti di Stato, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 n. 3 lett. c), in quanto aiuti all'investimento per la realizzazione di un'attività particolare. Il Tribunale ha errato nel considerarle aiuti al funzionamento, ignorando il carattere permanente degli effetti che la quotazione produce nella struttura e nell'operatività delle società, e nel non considerare che l'incremento delle quotazioni in mercati regolamentati costituisce un'attività considerata meritevole di promozione, anche a livello comunitario. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto censurare la Commissione per avere esercitato la propria discrezionalità in materia senza basarsi su un corretto accertamento dei fatti.

(¹) JO L 83, p. 1

Impugnazione proposta il 24 novembre 2009 da Dominio della Vega, S.L. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima sezione) 16 settembre 2009, causa T-458/07, Dominio de la Vega, S.L./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Ambrosio Velasco, S.A.

(Causa C-459/09 P)

(2010/C 24/64)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Dominio della Vega, S.L. (rappresentanti: E. Caballero Oliver e A. Sanz-Bermell e Martínez, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Ambrosio Velasco, S.A.

Conclusioni del ricorrente

— che si annulli in toto la sentenza impugnata, pronunciata il 16 settembre 2009 nella causa T-458/07 e, conseguentemente,

— ci si pronunci definitivamente sulla controversia, concludendo nel senso della mancanza di somiglianza tra i segni in conflitto e, di conseguenza, dell'assenza di rischio di confusione, autorizzando la registrazione del marchio comunitario n. 2 789 576 «Dominio de la Vega» nella classe 33, in quanto non ricade nel divieto dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, attualmente regolamento (CE) n. 207/2009;

— se necessario, e in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado dell'Unione europea affinché statuisca conformemente ai criteri vincolanti formulati dalla Corte di giustizia;

— condannare espressamente l'UAMI e la società interveniente sia alle spese sostenute ai fini del presente grado di giudizio, sia a quelle sostenute dinanzi al Tribunale di primo grado dell'Unione europea.

Motivi e principali argomenti

1) Violazione dell'art 8, n. 1, lett. b), e n. 2, lett. a), i) e ii), del precedente regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾, sostituito dal regolamento n. 207/2009 ⁽²⁾. Il marchio anteriore sul quale si fonda l'opposizione, nel caso di specie, è un marchio comunitario. La sentenza impugnata contiene un errore di diritto, in quanto non è stata presa in considerazione la natura comunitaria del marchio e, pertanto, si è tenuto conto di un pubblico di riferimento erroneo per valutare il rischio di confusione tra i marchi in conflitto, che non è quello tipizzato nel regolamento sul marchio comunitario applicabile nel caso di specie.

2) Errore di diritto nella valutazione e irricevibilità della documentazione apportata, il che ha comportato una valutazione erronea del rischio di confusione per il consumatore spagnolo. Il Tribunale di primo grado ha snaturato i mezzi di prova che attestavano la coesistenza dei marchi in Spagna, ove tale errore di diritto ha comportato una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, divenuto regolamento n. 207/2009.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 20 novembre 2009 da Inalca SpA — Industria Alimentari Carni e Cremonini SpA avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione), del 4 settembre 2009 nella causa T-174/06, Inalca SpA/Commissione delle comunità europee

(Causa C-460/09 P)

(2010/C 24/65)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Inalca SpA — Industria Alimentari Carni e Cremonini SpA (rappresentanti: F. Sciandone e C. D'Andria, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle comunità europee

Conclusioni

— Annullare l'ordinanza impugnata e rimettere la causa al tribunale di primo grado affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornire;

— Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento e di quelle di cui al procedimento T-174/06.

Motivi e principali argomenti

A) Sulla distinzione tra criterio processuale relativo all'inizio del termine di prescrizione e verifica della sussistenza delle condizioni per la responsabilità: i) contraddittorietà della motivazione e ii) violazione della giurisprudenza comunitaria

La motivazione dell'ordinanza impugnata risulta manifestamente contraddittoria nella parte in cui, da un lato, richiama la consolidata giurisprudenza comunitaria, ai sensi della quale il termine di prescrizione dell'azione per responsabilità extracontrattuale della Comunità inizia a decorrere soltanto quando sono integrate tutte le condizioni cui è subordinato l'obbligo di risarcimento del danno, ed in particolare, quando il danno da risarcire si è concretato e dall'altro rigetta l'argomento delle Ricorrenti secondo cui gli effetti pregiudizievoli della lettera controversa si sarebbero prodotti in modo certo soltanto all'atto dell'adozione della decisione della Commissione del 3 ottobre 2006 ⁽¹⁾.